



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

Presidente

SIOTTO dott.ssa Maria Cristina

Consiglieri

NAPPI dott. Aniello

BERNABAI dott. Renato

GRILLO dott. Renato

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

AMORESANO dott. Silvio

BIELLI dott. Stefano

D'ISA dott. Claudio

LAPALORCIA dott.ssa Grazia

TARDIO dott.ssa Angela

BIANCHINI dott. Bruno

IZZO dott. Fausto

BRONZINI dott. Giuseppe

CIAMPI dott. Francesco

VIRGILIO dott. Biagio

GRECO dott. Antonio


MANNA dott. Felice

FRASCA dott. Raffaele (relatore)

SESTINI dott. Danilo

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



Ritenuto

che in data 10 ottobre 2016, come da protocollo in atti, l'avvocato Nicola Russo, quale "coordinatore" del Comitato cittadino referendario della Provincia di Taranto, e quale "delegato principale al *referendum ex art. 132 della Costituzione*", per il distacco della Provincia di Taranto dalla Regione Puglia e l'aggregazione alla Regione Basilicata, ha depositato nella cancelleria della Corte di cassazione "ricorso per revocazione *ex art. 395 n. 4 c.p.c. e art. 391-bis c.p.c.*", avverso l'ordinanza del 22 settembre 2016, con la quale l'Ufficio Centrale per il Referendum ha dichiarato il difetto di legittimazione del detto Comitato a presentare la richiesta di *referendum*;

che nel ricorso, come motivo di revocazione, si deduce testualmente: "errore di fatto *ex art. 395 n. 4 c.p.c.* – nullità per conflitto di attribuzione – interferenza sulle decisioni riservate alle attribuzioni della Corte Costituzionale";


che il preteso errore di fatto viene illustrato, in particolare, alle pagine 7-8, adducendo che sarebbe stato commesso dall'ordinanza impugnata nella lettura dell'art. 42, secondo comma, della l. n. 352 del 1970, perché tale norma, al contrario di quanto avrebbe affermato l'ordinanza, farebbe riferimento al distacco di una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a sé stante" e non al distacco di una provincia o di un comune per aggregazione ad altra regione, come nella specie, di modo che – se ben si comprende la prospettazione - non sarebbero stati applicabili i disposti dei commi terzo, quarto e quinto dello stesso art. 42, richiamati dall'ordinanza, per inferirne il ritenuto difetto di legittimazione;

che, di seguito, si sostiene che l'esegesi della citata norma si sarebbe risolta, in quanto contraria al tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 334 del 2004, in una invasione della sfera di attribuzioni ad essa spettante.

Considerato

che il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. risulta astrattamente esperibile, in ragione della natura che, con riferimento al procedimento con cui la richiesta referendaria dev'essere esaminata, ha assunto l'ordinanza impugnata;

che, infatti, si verte in un caso in cui, alla stregua dell'ordinanza di questo Ufficio Centrale dell'11 novembre 2008 (i cui contenuti sono stati recentemente ribaditi con l'ordinanza del 21 ottobre 2016) ed in base ad una interpretazione



costituzionalmente orientata di detto articolo, l'ordinanza dell'Ufficio ha costituito l'atto conclusivo del procedimento e la rimozione o la modificazione di essa non esplicherebbe alcuna incidenza su attività delle fasi successive, poste in essere da organi differenti, di rango costituzionale;

che, tuttavia, il preteso motivo di revocazione, secondo le stesse deduzioni dell'istante, non denuncia un errore di fatto, che avrebbe commesso questo Ufficio, bensì un errore di lettura della norma dell'art 42 della l. n. 352 del 1970 e, dunque, afferisce – nella prospettazione del ricorrente – ad un preteso *error iuris* nell'applicazione di una norma regolatrice del procedimento referendario, in punto di individuazione dei requisiti di legittimazione, dal quale sarebbe conseguita, con la negazione di essa, la lesione delle “attribuzioni” della Corte costituzionale, nel senso che si sarebbe desunta dalla sentenza del Giudice delle Leggi una conseguenza errata;

che, fra l'altro, l'errore di lettura non è prospettato come errore di mera attribuzione alla norma di un contenuto linguistico formalmente diverso da quello che essa ha, in base appunto alle parole con cui è scritta, ma come errore di esegesi del suo contenuto, in quanto scaturente dagli effetti della pronuncia di una sentenza della Corte Costituzionale, sicché, se anche fosse in tesi sostenibile – lo si osserva per assurdo - che una norma si possa considerare come un “fatto” alla stregua del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., in quanto assunta nelle espressioni linguistiche con cui è enunciata, si sarebbe del tutto al di fuori anche di una simile ipotesi;

che, inoltre, le considerazioni poste a fondamento dell'odierno ricorso erano state prospettate nelle memorie in esso richiamate e, dunque, il preteso “fatto” asseritamente legittimante alla revocazione ha anche costituito punto controverso nel giudizio chiuso dall'ordinanza impugnata, sul quale essa si è pronunciata, con evidente ulteriore esorbitanza dal paradigma revocatorio evocato;

che la dedotta invasione della sfera di attribuzioni che dal preteso ed inesistente errore revocatorio si sostiene verificata, se anche si fosse – sempre per assurdo – verificata, resterebbe irrilevante perché, non essendo stato dedotto un errore di quella natura, comunque l'ipotetica invasione non sarebbe di per sé fatto giustificativo dell'ammissibilità del rimedio revocatorio, risolvendosi in un *error iuris* (peraltro chiaramente inesistente, atteso che l'additiva di cui a Corte costituzionale n. 334 del 2004 non si è affatto risolta nella sottrazione della fattispecie dell'aggregazione ad un'altra regione ai requisiti di cui ai commi terzo,



quarto e quinto, dell'art. 42 della l. n. 352 del 1970, dovendo detta fattispecie reputarsi inserita e disciplinata dai detti commi);

che, peraltro, la pretesa (ed inesistente) invasione di attribuzioni evoca, quanto alla tutela esperibile o un problema di conflitto di attribuzioni o un problema di esorbitanza dai limiti della giurisdizione di questo Ufficio, come tali astrattamente ed ipoteticamente deducibili con altri mezzi ed in altre sedi;

che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, in quanto non ha dedotto, già sul piano astratto e, quindi, a prescindere dalla verifica in concreto, una fattispecie di errore di fatto, ma si è risolto in una critica all'esegesi dell'art. 42 data dall'Ufficio e, quindi, nella sua non consentita impugnazione nel "merito";

P. Q. M.

visto l'art. 391-bis c.p.c. ed applicatolo per quanto di ragione, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Il Presidente

Manuela Cristiana Fatti

Depositato in Segreteria
28 OTT. 2016
P. Q. M.

